



Coordinamento Regionale FLP Ecofin - Agenzie Fiscali delle MARCHE



sito internet: www.flpagenziemef.it
e-mail: marche@flpagenziemef.it tel. 3939404417

NOTIZIARIO N° 27

Ancona, 3 agosto 2017

Ai Coordinatori Provinciali
Ai Componenti delle RSU
A tutto il Personale

LORO SEDI

ENTRATE: SULLE DENUNCE PENALI LA CIRCOLARE DELLA DR AGGRAVA IL CAOS Quando si sceglie di mischiare diritto penale e diritto amministrativo bisogna essere consequenti e non lasciare le cose a metà

Purtroppo anche con le migliori intenzioni si rischia di creare confusione anziché diradarla. È ciò che è successo con la recentissima circolare emanata dalla DR Marche sulle denunce penali che, nella migliore delle ipotesi, lascia tutto immutato mentre sicuramente non riesce a sciogliere i nodi che una parte dei lavoratori e alcuni sindacati (tra i quali, lo chiariamo subito, non c'è la FLP) avevano chiesto di sciogliere.

Facciamo un minimo di storia: un paio di mesi fa la DP di Pesaro emanò una circolare sulle denunce penali che, semplicemente, allineava la stessa DP al comportamento che già si teneva negli altri uffici delle Marche e d'Italia. Vi erano alcuni aspetti della Circolare non perfettamente chiari e che andavano, quindi, giustamente chiariti. Qualche sindacato regionale, ignaro di ciò che accadeva nel resto della regione, compreso l'Ufficio ove prestano servizio i coordinatori regionali di quei sindacati, ha pensato bene di provare a lucrare un po' di consenso facendo una sorta di crociata su questa questione. E questo non è un gran problema, rientra nelle prerogative sindacali e sinceramente ne abbiamo viste di peggio.

Si arriva così al 5 luglio, data in cui si parla della questione denunce penali in direzione regionale. In questa riunione la posizione della FLP - che non ama fare le vertenze sui problemi veri - è stata cristallina: l'articolo 311 del Codice di Procedura Penale per noi resta chiaro, qualora il direttore regionale intenda interpretarlo...in favore dei lavoratori ci saremmo arresi alle buone notizie. L'unica cosa che abbiamo chiesto al direttore regionale è di fare chiarezza giacché dalla discussione sviluppatasi nel corso della riunione ci pareva che questa non ci fosse né tra i sindacati né nei ragionamenti del direttore regionale.

Ed è, infatti, l'unica cosa che non è avvenuta: nella Circolare della DR si fa un mischiare di diritto penale e diritto amministrativo che non risolve nessuna delle questioni poste. Sembrerebbe, infatti, che spetti a chi firma l'atto di accertamento l'onere della denuncia penale, ma poi si dice che questo non vale se il reato viene rilevato durante la



verifica esterna, nel qual caso l'onerato è tutto il nucleo di verificatori e la denuncia va fatta immediatamente.

Primo problema: e chi dice che quanto rilevato in verifica non sarà poi smentito o modificato nel corso dell'accertamento o del contraddittorio con il contribuente, tanto da scendere sotto la soglia di perseguibilità penale?

Nella Circolare è scritto che l'onerato è chi firma l'atto di accertamento nel caso di accertamenti "a tavolino" mentre in caso di verifiche esterne è onerato, come già detto, il nucleo di verificatori. Ma le verifiche documentali, che si fanno "a tavolino", sono verifiche a tutti gli effetti, vengono inserite a MUV e alla fine danno luogo ad un verbale di verifica. Insomma si differenziano da quelle fatte presso il contribuente solo perché dal contribuente non vi è spazio per lavorare o è più comodo per noi effettuarle in ufficio. In quel caso l'onerato chi è, il verificatore che redige il verbale oppure si aspetta l'accertamento? Se lo avete capito spiegatecelo perché noi non lo abbiamo compreso.

Lasciamo perdere poi tutta la questione delle liste provenienti dal livello centrale, che impongono controlli documentali, perché lì la questione è ancora meno chiara.

Insomma, nella migliore delle ipotesi, qualora si voglia accedere all'interpretazione che l'onerato è chi firma l'atto di accertamento solo quando in sede di verifica (esterna o interna) non si raccolgano elementi di reato penale non tributario (emissione di fatture false, utilizzo di fatture false emesse da altri ecc.) o non si ravvisa una soglia di evasione superiore a quella punibile a livello penale, ebbene, si tratta di casi talmente residuali che non vale nemmeno la pena di parlarne e, soprattutto, non valeva la pena di sollevare il problema o di attribuirsi vittorie sindacali che non ci sono.

Se invece si voleva sostenere che se si tratta di reato penale non tributario l'onere è di chi lo rileva mentre se è di natura tributaria l'onere è di chi firma l'accertamento, la FLP si sarebbe arresa alle buone notizie. Ma in questo modo si doveva scrivere e non introducendo differenze tra le verifiche, gli accertamenti a tavolino o altre fattispecie. La questione si sarebbe riproposta perché le obiezioni le avrebbero sollevate i magistrati ma comunque per lo meno si sarebbe seguito un ragionamento concreto anziché mischiare diritto penale e diritto amministrativo.

Invece, di fatto le cose negli uffici non cambiano, i problemi di interpretazione restano inalterati e l'unica cosa che serviva - la chiarezza - non è stata fatta.

Ecco, per chiudere con una battuta, se qualcuno di fronte a questo scenario dovesse mai scrivere (ma siamo certi che nessun sindacalista potrà essere così pazzo da farlo) che ora tutto è più chiaro, la FLP non potrebbe che esclamare una sola raccomandazione: **TOGLIETEGLI LA BOTTIGLIA!**

La Circolare della DR è allegata al presente notiziario.

Il Coordinamento Regionale FLP Ecofin/Agenzie Fiscali Marche